

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10411/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10411 del 2021, proposto da

Nicoletta Cataldi, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Libertà';

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota

AOOUSBPA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";

- della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativa del Ministero dell'Istruzione;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- della nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della frequenza di uno specifico corso;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti;

nonché, per l'accertamento

- del diritto della ricorrente all'inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l'istituto BAIS02004C I.I.S.S. “BASILE CARAMIA – GIGANTE” come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso.

Ritenuto di dover compensare le spese dell'odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Rinvia al Presidente della Sezione Quarta Bis, competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la prosecuzione del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO